

COMUNE DI MADESIMO

PROVINCIA DI SONDRIO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. **41 del Registro Deliberazioni.**

N. 3712 di protocollo

L'anno **duemilaQUATTRO** addì **VENTOTTO** del mese di **GIUGNO** alle ore **20.45** nella sede comunale, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge ed in conformità allo statuto comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **straordinaria** ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Al momento dell'inizio della discussione dell'argomento di cui alla sotto indicata deliberazione, sono presenti i seguenti Consiglieri:

1. SCARAMELLINI PIER LUIGI
2. FONTANA FRANCO
3. TRINCAVELLI CARLO EDOARDO
4. SCARAMELLINI ALDO ERMINIO
5. CACCIATORI STEFANO
6. BIANCHI ATTILIO

7. SANDALINI EDOARDO BENIAMINO
8. VAVASSORI DEBORA
9. GIANERA RICCARDO
10. SALA ENRICO
11. MASANTI FRANCO

Sono assenti i consiglieri:

1. PEDRONCELLI DAVIDE

2. SKOCIR CORRADO

Il segretario comunale **Michele Dei Cas** cura la verbalizzazione e partecipa alla riunione del consiglio, con funzioni consultive, referenti e d'assistenza, ai sensi dell'articolo 71 dello Statuto.

Presiede il signor **Pier Luigi Scaramellini**, nella sua qualità di sindaco; lo stesso pone in discussione la seguente pratica, iscritta all'ordine del giorno:

OGGETTO: Modifica all'art. 8 del vigente Regolamento comunale di edilizia (composizione della Commissione edilizia comunale), in applicazione del nuovo Statuto comunale.

IL CONSIGLIO COMUNALE DI MADESIMO

Visto l'art. 8 del vigente Regolamento Edilizio, come modificato, da ultimo, con la deliberazione consigliare n. 39 del 30/09/1997, esecutiva, ove si prevede la composizione della Commissione edilizia comunale, come segue:

Art. 8 - Commissione Edilizia Comunale -

E' istituita in questo Comune una Commissione edilizia.

Essa è composta dal Sindaco, che la presiede, da due membri di diritto (il dirigente dei servizi tecnici del Comune e l'Ufficiale Sanitario) e da sei membri nominati dalla Giunta Comunale, ivi compresi due esperti in materia di tutela paesistico-ambientale in possesso di comprovata esperienza, risultante dal curriculum individuale, ovvero acquisita mediante la partecipazione ad appositi corsi di formazione promossi o riconosciuti dalla regione.

La commissione edilizia comunale, nell'esercizio delle funzioni subdelegate dalla regione in materia di tutela paesistico-ambientale si esprime alla presenza di almeno uno degli esperti di cui al comma precedente, le cui valutazioni devono essere riportate per esteso nei verbali di seduta, allegando apposita relazione scritta.

I membri elettivi costituenti la commissione hanno la stessa durata in carica del Consiglio Comunale e sono rieleggibili.

Le funzioni del Commissario sono del tutto gratuite e quindi senza alcun diritto a rimborso di spese di

viaggio e senza diaria, fatta salva la corresponsione delle indennità stabilite dalla legge. Qualora qualcuno dei membri elettivi cessasse dall'Ufficio durante il quadriennio, la Giunta Comunale provvederà a surrogarlo, ma il nuovo nominato starà in carica solo fino al compimento del quadriennio.

La Commissione elegge nel proprio seno il Segretario; ma potrà anche valersi dell'opera del Segretario Comunale, senza voto.

Visto l'articolo 15 dello Statuto del Comune di Madesimo, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 26 aprile 2004, esecutiva, ripubblicato per la durata di trenta giorni consecutivi dal 19 maggio 2004 al 18 giugno 2004, e pertanto esecutivo dal 19 giugno 2004, il quale dispone:

“La Commissione Edilizia, ove istituita, è eletta dal Consiglio comunale e deve prevedere la rappresentanza di un componente, anche esterno al Consiglio, designato dalle minoranze”;

Convenuta pertanto la necessità di modificare l'art. 8 del vigente Regolamento Edilizio, in conformità alla sopra richiamata disposizione statutaria;

Viste le allegate proposte di modifica ed integrazione al Regolamento e ritenutele meritevoli di approvazione, in quanto conformi all'esigenza di rendere tale strumento conforme alle vigenti disposizioni;

Visto l'art. 22 del Regolamento del Consiglio comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 26 aprile 2004, esecutiva, in vigore dal 20 giugno 2004, il quale dispone che, nella prima seduta del Consiglio comunale, successiva alle elezioni, potranno essere inseriti all'ordine del giorno, oltre alla convalida dei Consiglieri eletti e del Sindaco, al giuramento del Sindaco ed alla comunicazione da parte del Sindaco della composizione della Giunta, i soli atti urgenti ed improrogabili;

Valutata l'urgenza e l'improrogabilità di introdurre nel Regolamento edilizio le modifiche necessarie per adeguarlo al nuovo Statuto comunale, per consentire di procedere, in una prossima seduta, alla nomina della Commissione edilizia, organo indispensabile per l'attività amministrativa dell'ente;

Visto l'art. 5 della legge regionale 9/6/1997, n. 18;

Tenuto conto che appare opportuno inserire fra i membri di diritto della Commissione edilizia anche il Comandante dei Vigili del Fuoco, o suo delegato, secondo quanto previsto dall'art. 12, lettera g) della legge 13/5/1961, n. 469, prevedendo che lo stesso, così come il responsabile del Servizio d'Igiene Ambientale dell'ASL o suo delegato non concorrano alla formazione del numero legale per la validità delle sedute;

Visto l'articolo 42, secondo comma, lettere a) e f) del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267, che prevede la competenza consigliare per quanto riguarda i Regolamenti (con esclusione di quello sull'ordinamento degli uffici e dei servizi);

VISTO il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Decreto Legislativo N° 267/2000 allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

CON voti 11 favorevoli, espressi per alzata di mano, essendo 11 i Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1) DI APPROVARE la seguente modifica al vigente Regolamento Edilizio, come modificato, da ultimo, con la deliberazione consigliere n. 39 del 30/09/1997:

L'art. 8 è sostituito dal seguente (sottolineate le parti modificate od aggiunte):

Art. 8 - Commissione Edilizia Comunale -

E' istituita in questo Comune una Commissione edilizia.

Essa è composta dal Sindaco, che la presiede, da ~~tre~~ due membri di diritto (il dirigente dei servizi tecnici del Comune, il responsabile del Servizio d'Igiene Ambientale dell'ASL o suo delegato ~~l'Ufficiale Sanitario~~ ed il Comandante dei Vigili del Fuoco, o suo delegato), da quattro ~~sei~~ membri nominati dal Consiglio comunale, di cui uno nominato dalle minoranze, con votazione separata e limitata ai soli componenti delle stesse, ~~dalla Giunta Comunale, ivi compresi;~~ nonché da due esperti in materia di tutela paesistico-ambientale in possesso di comprovata esperienza, risultante dal curriculum individuale, ovvero acquisita mediante la partecipazione ad appositi corsi di formazione promossi o riconosciuti dalla regione (anch'essi nominati dal consiglio comunale).

La commissione edilizia comunale, nell'esercizio delle funzioni subdelegate dalla regione in materia di tutela paesistico-ambientale si esprime alla presenza di almeno uno degli esperti di cui al comma precedente, le cui valutazioni devono essere riportate per esteso nei verbali di seduta, allegando apposita relazione scritta.

I membri elettivi costituenti la commissione hanno la stessa durata in carica del Consiglio Comunale e sono rieleggibili.

Le funzioni del Commissario sono del tutto gratuite e quindi senza alcun diritto a rimborso di spese di viaggio e senza diaria, fatta salva la corresponsione delle indennità stabilite dalla legge.

Qualora qualcuno dei membri elettivi cessasse dall'Ufficio durante il quinquennio quadriennio, ~~il Consiglio comunale~~ ~~la Giunta Comunale~~ provvederà a surrogarlo, garantendo il rispetto del componente riservato alle minoranze, ma il nuovo nominato starà in carica solo fino al compimento del quinquennio quadriennio.

La Commissione elegge nel proprio seno il Segretario; ma potrà anche valersi dell'opera del Segretario Comunale, senza voto.

Per i componenti la Commissione edilizia esistono le stesse incompatibilità di parentela fissata dalla legge per i Consiglieri Comunali.

Il responsabile del Servizio d'Igiene Ambientale dell'ASL o suo delegato ed il Comandante dei Vigili del Fuoco, o suo delegato non concorrono alla formazione del numero legale per la validità delle sedute, che è pertanto computato esclusivamente sugli altri membri della Commissione.

2) DI DARE ATTO che, ai sensi dell'articolo 6 dello Statuto, le presenti modifiche al Regolamento entreranno in vigore, al compimento di un periodo di deposito presso la Segreteria Comunale della durata di quindici giorni, da effettuare successivamente all'esecutività (od alla eventuale dichiarazione d'immediata eseguibilità) della presente deliberazione e di disporre che, del deposito, sia data comunicazione ai cittadini, mediante contestuale affissione d'avviso all'albo pretorio e sul sito Web del Comune.

INDI il Presidente, considerata l'urgenza di provvedere, per le motivazioni indicate in premessa, propone di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONVENUTA l'urgenza di provvedere, per procedere agli adempimenti successivi e conseguenti all'adozione del presente atto deliberativo;

VISTO l'art. 134, comma 4 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267;

VISTO l'art. 53 del Regolamento del Consiglio comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 26 aprile 2004;

CON VOTI 11 favorevoli espressi per alzata di mano e pertanto essendosi raggiunta la maggioranza dei componenti del Consiglio comunale (13/2 = 7);

D E L I B E R A

DI dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

IL PRESIDENTE
F.to P.L. Scaramellini

IL SEGRETARIO
F.to M. Dei Cas

Il sottoscritto Segretario dichiara che la presente deliberazione sarà affissa all'albo il giorno 30/06/2004, per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Lì, 29/06/2004

IL SEGRETARIO
F.to M. Dei Cas

ESECUTIVITA' ED ESEGUIBILITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del T.U. 267/2000, dall'organo deliberante.

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000, essendo trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio, senza riportare denunce di vizi di legittimità.

Madesimo, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
IL SEGRETARIO COMUNALE